

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5988

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

*Presentata il 1° ottobre 1991*

### Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 550 del codice di procedura penale manifestamente presuppone l'esistenza, presso ogni pretura circondariale, dell'ufficio della procura della Repubblica e dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari. A sua volta, l'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, precisa che la pretura circondariale ha sede in ogni capoluogo di provincia, oltre che nelle sedi individuate dalla tabella A annessa al suddetto ordinamento giudiziario.

Ciò posto, non è in alcun modo contestabile l'obbligo per il Governo, ai sensi della legislazione vigente, di istituire i due uffici in questione presso la pretura di Caserta. Non avendo l'esecutivo ottemperato a tale obbligo, la Commissione giustizia della Camera, in sede di approvazione della legge 12 novembre 1990, n. 340, ebbe ad approvare un apposito

ordine del giorno, sottoscritto dai rappresentanti di quasi tutti i gruppi ed accettato dal Guardasigilli dell'epoca, inteso appunto a vincolare il Governo all'adempimento dell'obbligo suddetto.

Non essendo valsa a conseguire l'effetto sperato neppure l'adozione di un apposito strumento parlamentare, perché possa darsi finalmente piena attuazione al precetto legislativo e possano essere istituiti, quindi, l'ufficio della procura della Repubblica e quello del giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Caserta, occorre palesemente intervenire in sede di interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale, in modo da rendere ancor più esplicita e dunque del tutto incontestabile la necessità di istituire i predetti uffici giudiziari.

Per le ragioni esposte, si confida nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari devono essere istituiti presso tutte le preture circondariali di cui all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 30.